

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.Lgs. n.18 del 17/03/2020 e art.1 del D.Lgs. 104/2020 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015

Il giorno 16 del mese di Settembre dell'anno 2020 in via Telematica si sono riuniti i signori:

- **Alessio Dardi e Marco Giustini** per Consorzio Stabile CMF P.Iva 03752581201 INPS 1318923447, 1319158815;
- **Cinzia Bernardini** per la **Filcams CGIL**
- **Marco Demurtas** per la **Fisascat CISL**
- **Lucia Silvestri** per la **Uiltrasporti UIL**

PREMESSO CHE

- A. La Società opera nel settore dei servizi di pulizia e sanificazione e applica ai propri dipendenti il vigente il C.C.N.L. Servizi di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, sottoscritti per parte sindacale, rispettivamente, da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs e da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti, in tutte le parti economico/normative;
- B. Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- C. Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura di molte attività;
- D. I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- E. A causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevedibile riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 27 Marzo 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo volto ad attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015, ed anche l'integrazione salariale ordinaria prevista dal Titolo I Capo II art. 9 e seguenti del D. Lgs 148/2015, per nr. 9 settimane da fruirsì entro il 31/08/2020;
- F. Visto il perdurare della crisi legata all'emergenza COVID, in data 19 maggio 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede la possibilità di incrementare di ulteriori n.5 settimane il periodo di ricorso ad ammortizzatori sociali;
- G. Le Parti, in data 28 maggio 2020, hanno sottoscritto pertanto un accordo di proroga del ricorso ad ammortizzatori per ulteriori nr. 5 settimane;
- H. Terminata la proroga predetta, lo scenario economico e produttivo, pur in ripresa, evidenziava tuttavia diffuse criticità pertanto le parti avevano provveduto a sottoscrivere un verbale di accordo in data 12/06/2020 al fine di fruire di Ammortizzatori Sociali per evento oggettivamente non evitabile per un periodo massimo di 13 settimane;
- I. In data 16/06/2020 Il Governo, tramite D.L. n. 52, ha consentito l'anticipo della fruizione di nr. 4 settimane di Ammortizzatori Sociali ordinari con causale COVID19 inizialmente prevista per il mese di settembre. Pertanto le parti hanno optato, mediante accordo sottoscritto il 26/06/2020, di differire la fruizione dell'Ammortizzatore Sociale per evento oggettivamente non evitabile al termine delle ulteriori 4 settimane predette;
- J. In data 14/08/2020 Il Governo, tramite D.L. n. 104 ha introdotto la possibilità di ricorrere ad 9 settimane a decorrere dal 13/07/2020, il cui termine è in scadenza al 13/09/2020, prorogabili per ulteriori 9, per riduzioni o sospensioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- K. Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova ancora ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili


strumenti disponibili per continuare a realizzare la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Vista la perdurante contingenza le parti convengono far ricorso all'Ammortizzatore ordinario con causale COVID-19 previsto dal D.L. n. 104 a decorrere dal 13/07/2020 per tutta la platea indicata nell'Allegato 1. La durata complessiva è fissata in massimo nr. 18 settimane (9+9), vista l'avvenuta scadenza del primo periodo di nr. 9 settimane a cause tuttora non risolte, per n. 2 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 80 per il personale come risultante da allegato elenco (allegato 1). Le parti convengono inoltre di lasciare immutate le altre condizioni previste nell'accordo del 26/06/2020 che qui si intende integralmente richiamato, comprese le modalità utili a garantire continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, che vedranno, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'Art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario e dell'integrazione salariale ordinaria ai lavoratori aventi diritto, utilizzando compensazione, anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS;
2. Le nr. 13 settimane di ammortizzatori ordinari per evento oggettivamente non evitabile previste dall'accordo del 12/06/2020 con causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità" (punto G delle premesse), che qui si intende integralmente richiamato e confermato saranno eventualmente fruite una volta terminate quelle previste al punto nr.1 previo confronto con le OO.SS. firmatarie il presente accordo;
3. Il periodo di mancata copertura da Ammortizzatori, intercorrente fra il 6/07/2020 e 12/07/2020, potrà essere gestito anche mediante ricorso a ferie \ rol \ ex festività maturati e non goduti dai dipendenti, nel confronto con le RSU/RSA e le OO.SS. del territorio interessato;
4. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
5. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, anche in riferimento a modifiche e integrazioni al D.L. 34/2020 e che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
6. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015.


Letto, confermato e sottoscritto

Per CMF



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltrasporti UIL